



COMUNE DI AGGIUS

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL
30.11.2020**

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
	CAPO II - CREMAZIONE
2	Disciplina della cremazione.
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
4	Registro delle manifestazioni di volontà.
5	Feretri per la cremazione.
6	Cremazione di salme inumate o tumulate.
7	Crematori.
8	Caratteristiche dell'urna cineraria.
9	Consegna dell'urna con le ceneri.
10	Trasporto e destinazione delle ceneri.
11	Senso comunitario della morte.
	CAPO III – DISPERSIONE DELLE CENERI
12	Dispersione delle ceneri.
13	Luogo di dispersione delle ceneri.
	CAPO IV – CONSERVAZIONE DELLE CENERI
14	Consegna ed affidamento delle ceneri.
15	Conservazione dell'urna.
16	Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.
	CAPO V – NORME FINALI
17	Tutela dei dati personali.
18	Leggi ed atti regolamentari.
19	Abrogazione di precedenti disposizioni.
20	Pubblicità del regolamento.
21	Rinvio dinamico.
22	Vigilanza - Sanzioni.
23	Entrata in vigore.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale per la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri ad integrazione:

- del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente, approvato con deliberazione del C.C. n°23 del 28.11.2014;
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
- della legge regionale – Sardegna – 02 agosto 2018, n. 32, recante: "Norme in materia funebre e cimiteriale";

CAPO II CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla legge regionale – Sardegna – 02 agosto 2018, n. 32, recante: "Norme in materia funebre e cimiteriale";

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione.

L' iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;

- d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso;
- e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali e Regionali.
 3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.
 4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
 5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.
 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 4 – Registro delle manifestazioni di volontà.

1. Il Comune istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile, un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione delle proprie ceneri.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.
2. Al fine di certificare la correlazione tra cadavere e ceneri da consegnare, i soggetti gestori degli impianti di cremazione devono adottare sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.
4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

Art. 6 – Cremazione di salme inumate o tumulate.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessaria la richiesta o l'assenso dei familiari come individuati dall'art. 3, comma 1, lett d). In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1, possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune.
4. In mancanza del coniuge qualora concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, dichiarano quale di loro assume la custodia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune ove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

Art. 7 – Crematori.

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.
2. È fatto divieto di utilizzare crematori mobili.
3. È facoltà del Comune associarsi per la costruzione.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terracotta o in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 9 – Consegna dell'urna con le ceneri.

1. Al fine dell'affidamento e della dispersione l'urna, con le ceneri del defunto, è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento attestante la destinazione dell'urna o delle ceneri.

2. Il documento di cui al precedente comma 1, che costituisce documento di accompagnamento, è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 10 – Trasporto e destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altra persona a ciò autorizzata.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 11 – Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o, in mancanza dal coniuge o dai parenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, con oneri posti a carico dei richiedenti.

CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 12 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;
- b) in natura e solo all'aperto:
 - in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo;
 - nei laghi, ad oltre 100 metri da qualsiasi riva tratti liberi da natanti o da manufatti, e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa;
 - nei tratti di fiume liberi da natanti e da manufatti, e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa;
 - nei tratti di mare liberi da natanti e da manufatti, e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. La dispersione delle ceneri può avvenire anche in comune diverso da quello di decesso.

4. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi dal parente più prossimo.

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.

La dispersione delle ceneri deve essere comunque eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 90 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 13 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a 5.000,00 euro.

CAPO IV CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari o ad altra persona può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale dello Stato Civile annota sul registro comunale per la cremazione le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. In caso di trasferimento dell'urna in altro luogo, questo trasferimento è autorizzato preventivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di partenza dell'urna.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2000,00 a Euro 5000,00.

Art. 15 – Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

5. L'affidatario si impegna a comunicare, entro dieci giorni dall'evento, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto e a quello di nuova destinazione, il trasferimento dell'urna in altro Comune.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 16 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

2. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle per la conservazione di urne cinerarie o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

3. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

4. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2000,00 a Euro 5000,00.

**CAPO V
NORME FINALI****Art. 17 – Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 18 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la legge regionale – Sardegna – 02 agosto 2018, n. 32, recante: "Norme in materia funebre e cimiteriale";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 19- Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 20 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento è pubblicata nell'apposita area di Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 21 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 22 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 23- Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di fine pubblicazione dello stesso.